

**Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE**

Il giudice, sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 27/6/2017;

rilevato che per la maggior parte della documentazione richiesta col ricorso introduttivo è cessata la materia del contendere, essendo stata tale documentazione consegnata dalla parte resistente – mentre residua un piccolo contenzioso per i documenti ancora richiesti dalla parte ricorrente all’ultima udienza;

che bisogna quindi decidere sul contenzioso residuo e sulle spese di tutto il procedimento, per gran parte in base al principio della soccombenza virtuale;

rilevato altresì che la parte ricorrente, per dimostrare che sussiste il *periculum* in mora, ha dedotto che la ritardata consegna della documentazione “*sta aggravando il rischio di grave ed irreparabile pregiudizio per il buon esito della procedura fallimentare ritardandone la definizione*”;

che però la parte ricorrente non spiega quale grave ed irreparabile pregiudizio avrebbe potuto/potrebbe subire la procedura fallimentare se fosse stato presentato un ricorso ex art. 702 bis cpc, strumento tramite il quale si sarebbe potuto ottenere in pochi mesi il medesimo risultato conseguito col ricorso cautelare;

che si può agire ex art. 700 cpc solo qualora non si possa utilizzare un altro strumento processuale, in questo caso il giudizio sommario di cognizione.

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere e, per la parte residua, rigetta il ricorso per carenza del *periculum* in mora e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento, che liquida in euro 1500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Si comunichi.

Napoli, 28 giugno 2017

**Il Giudice
Dott. Ettore Pastore Alinante**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*